

Allegato 2

Equivalenze nel diritto civile e commerciale francese dei soggetti menzionati all'articolo 4, comma 5, del Regolamento dei contratti

Il presente allegato, che fa parte integrante e ha lo stesso valore del Regolamento dei contratti, identifica i soggetti che sono oggetto, in Francia, delle verifiche antimafia.

Le verifiche antimafia riguardano le persone fisiche di seguito designate:

1. Nel caso di una impresa individuale (*entreprise individuelle*): il dirigente, ossia:
 - i. l'imprenditore individuale (*entrepreneur individuel*) di un'impresa individuale (*entreprise individuelle*) a responsabilità limitata o meno;
 - ii. l'amministratore (*gérant*) di una società unipersonale a responsabilità limitata (*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*);
 - iii. l'auto-imprenditore (*autoentrepreneur*).

2. 2.1) Nel caso delle associazioni (*associations*), la persona designata dallo statuto come rappresentante legale.

2.2) Per le società cooperative (*sociétés coopératives*), le società cooperative d'interesse collettivo (*sociétés coopératives d'intérêt collectif*), i gruppi di interesse economico (*groupements d'intérêt économique*), i gruppi di interesse pubblico (*groupements d'intérêt public*) dotati di capitale sociale:
 - a) il rappresentante legale e gli altri eventuali membri dell'organo di gestione, ossia:
 - i. per le società cooperative costituite in forma di:
 - società a responsabilità limitata (*SARL*): l'amministratore (*gérant*), i membri dell'organo di direzione;
 - società per azioni semplificata (*SAS*): l'amministratore (*gérant*), il direttore generale (*directeur général*), i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione;
 - società anonima (*SA*): il direttore generale, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione;
 - ii. per i gruppi di interesse economico (*groupements d'intérêt économique*): ciascuno degli amministratori;
 - iii. per i gruppi di interesse pubblico (*groupement d'intérêt public*): il direttore (*directeur*), i membri del consiglio di amministrazione;
 - b) ciascuno dei soci che detiene una partecipazione superiore al 10%;
 - c) ciascuno dei soci che detiene una partecipazione inferiore al 10%, ma che partecipa ad un patto parasociale riferibile a una partecipazione superiore o uguale al 10%.

- 2.3) Per le società dotate di capitale sociale:
 - i. per le società con un numero di soci inferiore o uguale a quattro: il socio di maggioranza;
 - ii. il socio unico;



- iii. l'amministratore (*gérant*), il direttore generale, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione.
- 2.4) Per le società che non esercitano attività commerciale, ovvero società civili professionali (SCP), e società civili (*sociétés civiles*) e le società in nome collettivo (SNC):
- i. tutti i soci;
 - ii. quando non è designato tra i soci: l'amministratore (*gérant*).
- 2.5) Per le società in accomandita semplice (*sociétés en commandite simple*): i soci accomandatari (*associés commandités*).
- 2.6) Per le società straniere, di cui all'articolo R. 123-112 del codice di commercio: il rappresentante legale della società o la persona che ha il potere di vincolare la società in Francia.
- 2.7) Per i gruppi d'interesse economico nazionali o europei, i gruppi d'interesse pubblico e i gruppi di operatori economici (di cui all'articolo 45 del decreto n. 2016-360 del 25 marzo 2016 relativo ai contratti pubblici), privi di capitale sociale: ciascun membro del gruppo, anche quando la sua sede è sita all'estero.
3. Per le società o i soggetti aventi la nazionalità di uno Stato terzo rispetto alla Francia e all'Italia, che non è stabilito né ha rappresentanza permanente né in Italia né in Francia, le verifiche antimafia riguardano le persone che esercitano i poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione della società o dell'ente.
4. Per tutti i soggetti di cui ai punti da 1. a 3., le verifiche antimafia riguardano inoltre:
- a) i familiari maggiorenni conviventi delle persone fisiche di cui ai punti da 1. a 3.;
 - b) i dirigenti di fatto, ovvero le persone sia fisiche che giuridiche che, direttamente o per interposta persona, hanno, di fatto, esercitato la direzione, l'amministrazione o la gestione dei detti soggetti sotto copertura o in luogo e vece dei loro direttori, amministratori o rappresentanti.
 - c) i revisori dei conti o sindaci (*commissaires aux comptes*);
 - d) gli eventuali censori (*censeurs*) nominati in seno al consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione
 - e) le eventuali persone munite di poteri autonomi di iniziativa e di controllo in seno all'ente, aventi il compito di vigilare sull'applicazione di modelli organizzativi e gestionali per impedire la commissione di infrazioni da parte dell'ente.
5. Per gli enti menzionati ai punti 1. e 2., le verifiche antimafia riguardano inoltre l'eventuale direttore tecnico, come definito all'articolo 2 del presente Regolamento.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2551):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI), in data 7 ottobre 2016.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 14 ottobre 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 ottobre 2016; il 9, 10 e 16 novembre 2016.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 16 novembre 2016.

Camera dei deputati (atto n. 4151):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 novembre 2016, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 novembre 2016 il 6, 13 e 14 dicembre 2016.

Esaminato in aula il 19 dicembre 2016 e approvato definitivamente il 20 dicembre 2016.

17G00003

